



CORTE D'APPELLO DI TORINO

IL PRESIDENTE

Prot. 171.I/2020

visto il decreto legge n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modifiche dalla legge n. 27 del 24 aprile 2020;

visto il decreto legge n. 23 dell'8 aprile 2020;

visto il decreto legge n. 28 del 30 aprile 2020;

visto il DPCM 8 marzo 2020 che raccomanda - art. 3 lett. c) - di limitare, ove possibile, gli spostamenti delle persone fisiche ai casi strettamente necessari;

letta la delibera del C.S.M. 26 marzo 2020 ("Linee guida agli uffici Giudiziari in ordine all'emergenza COVID 19 integralmente sostitutive delle precedenti assunte")

visto il decreto del Direttore Generale S.I.A. del 10 marzo 2020;

sentita l'Autorità Sanitaria Regionale per il tramite del magistrato di collegamento dott. M. Tatangelo che ha interessato l'Unità di Crisi;

sentito il Procuratore Generale ed il Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino, anche in rappresentanza dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati del Distretto, nonché il Presidente della Camera Penale di Torino, anche in rappresentanza di tutte le Camere Penali del Distretto;

sentiti i Presidenti di sezione del settore penale;

sentita la Dirigente Amministrativa;

sentiti gli Istituti Penitenziari di Piemonte e Valle d'Aosta;

richiamati:

- il decreto contenente le *"linee guida per la celebrazione delle udienze penali con sistema Skype in aula 6"* del 19 marzo 2020;

- il provvedimento organizzativo dell'8 aprile 2020 riguardante *"protocollo interno agli uffici di Corte d'Appello - Tribunale – Ufficio di Sorveglianza sull'assegnazione delle salette per i collegamenti da remoto con la casa circondariale di Torino"*;

- il *"decreto contenente accordo sulle linee guida per l'udienza presso le salette per i collegamenti da remoto con la casa circondariale di Torino"* in pari data e il *"protocollo integrativo"* del 30 aprile 2020;

- il *"decreto contenente linee guida per la decisione da remoto delle istanze cautelari in materia penale"* in pari data;

richiamate, infine, le *"linee guida per la fissazione e la trattazione delle udienze penali presso la Corte nel periodo successivo (dal 12 maggio al 30 giugno 2020) a quello di sospensione ai sensi dell'art.83 comma 7, lettera d) del D.L. 17 marzo 2020 n.18 e art.36 del D.L.n.23 in data 8 aprile 2020"* emesse in data maggio 2020, che il presente provvedimento integra con specifico riferimento alle udienze da celebrare con videocollegamento;

preso atto dell'assenza di una compiuta digitalizzazione del processo penale e della necessità di garantire il contraddittorio orale anche nella fase d'appello;

preso atto, altresì, della necessità di contenere il più possibile il pericolo di contagio da COVID-19;

in applicazione dell'art. 83 c. 12 d.l. n. 18/2020 conv. in legge 27/2020

adotta il seguente

PROTOCOLLO

PER LA CELEBRAZIONE DELLE UDIENZE PENALI DA REMOTO

considerato

che l'art. 83 c. 12 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020 convertito con modificazioni dalla legge n. 27/2020 dispone che, ferma l'applicazione dell'art. 472 c. 3 c.p.p., dal 9 marzo 2020 al 31 luglio 2020 *"la partecipazione a qualsiasi udienza delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare è assicurata, ove possibile, mediante videoconferenze o con collegamenti da remoto individuati e regolati con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia, applicate, in quanto compatibili, le disposizioni di cui ai commi 3, 4 e 5 dell'articolo 146-bis del decreto legislativo 28 luglio 1989, n. 271"*;

che, in particolare, il collegamento audiovisivo tra l'aula d'udienza e il luogo della custodia deve avvenire con *"modalità tali da assicurare la contestuale, effettiva e reciproca visibilità delle persone presenti in entrambi i luoghi e la possibilità di udire quanto vi viene detto"*;

che, come rilevato dalle linee guida CSM 27.3.2020, la disposizione *"impone, pertanto, la partecipazione da remoto delle persone detenute, internate o in stato di custodia cautelare, in tutti i casi in cui ciò sia possibile"*;

che il comma 12 bis inserito nell'art. 83 d.l. n. 18/2020 dalla legge di conversione n. 27/2020 prevede che *"le udienze penali che non richiedono la partecipazione di soggetti diversi dal pubblico ministero, dalle parti private e dai rispettivi difensori, dagli ausiliari del giudice, da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria, da interpreti, consulenti o periti possono essere tenute mediante collegamenti da remoto"*;

che il d.l. 28/2020 ha aggiunto, alla fine del comma 12 bis dell'art. 83 d.l. citato, la previsione secondo cui, fermo restando la disciplina dettata dal comma 12, le disposizioni di cui al comma 12 bis (leggi: udienza penale da remoto) *"non si applicano, salvo che le parti vi consentano, alle udienze di discussione finale (...) e a quelle nelle quali devono essere esaminati testimoni, parti, consulenti o periti"*;

che, con provvedimento n. 3413 del 10 marzo 2020, il DGSIA ha indicato per i collegamenti da remoto l'utilizzo dei programmi Skype for Business e Teams;

che in data 20.3.2020 il Magrif del settore penale della Corte ha allestito un'aula (aula 6) riservata alla celebrazione delle udienze con imputati detenuti dotata di collegamento Skype ed ha provveduto a far distribuire il vademecum per l'utilizzo del programma, i modelli di verbale da utilizzare, gli indirizzi mail delle Case Circondariali necessari per attivare il collegamento da remoto e i numeri di telefono per consentire il colloquio riservato tra l'imputato detenuto e il suo difensore;

che il Magrif del settore penale della Corte ha successivamente provveduto ad installare, sui portatili della medesima aula 6, anche del programma Teams, a distribuire il vademecum per l'utilizzo del programma e a organizzare sessioni di formazione per gli assistenti d'udienza, nonché per i Presidenti di sezione e i Presidenti di collegio;

che le modalità di partecipazione all'udienza penale, come delineate con il presente protocollo, hanno carattere eccezionale, per la necessità di contrastare l'emergenza epidemiologica da COVID-19, e sono pertanto operative fino alla cessazione dell'emergenza e, comunque, non oltre il 31 luglio 2020, stante la previsione contenuta nell'art. 83 c. 12 d.l. n. 18 del 17 marzo 2020, come modificato dall'art. 3 lett. i) della legge di conversione n. 27/2020;

DISPONE

1. Nel decreto di citazione notificato e comunicato alle parti sarà espressamente indicato che l'udienza, in quanto celebrata a carico di imputato in stato di custodia cautelare in carcere o di soggetto ristretto in carcere in espiazione pena, sarà tenuta in aula 6, in videocollegamento.
2. L'imputato sottoposto alla misura della custodia cautelare in carcere che, prima dell'udienza, non abbia rinunciato a comparire o, in relazione ai procedimenti in camera di consiglio, abbia comunicato la sua volontà di comparire, sarà presente in videocollegamento dall'istituto penitenziario in cui si trova.

La volontà di comparire dovrà essere trasmessa a mezzo PEC alla cancelleria della sezione che procede entro tre giorni lavorativi precedenti la data dell'udienza, temine minimo indispensabile e ragionevole per la predisposizione del videocollegamento.

Prima dell'udienza l'istituto penitenziario in cui l'imputato si trovi ristretto riceverà la mail, inviata dalla cancelleria della sezione che procede, contenente il link della "stanza virtuale" che consentirà di attivare il collegamento al momento dell'udienza.

Il Procuratore Generale e i difensori parteciperanno all'udienza dall'aula 6.

Al difensore dell'imputato che partecipi all'udienza dall'aula 6 e, dunque, da luogo diverso da quello in cui si trova il proprio assistito, sarà garantita la possibilità di colloqui riservati con il cliente, prima e dopo l'udienza, utilizzando l'apparecchio telefonico fisso messo a disposizione dall'Ufficio nella saletta separata collocata dietro l'aula d'udienza o, indifferentemente, il proprio apparecchio cellulare.

3. Le udienze con imputati liberi o sottoposti a misura cautelare diversa dalla custodia in carcere, fissate per la discussione finale o per l'esame di testimoni, parti, consulenti o periti, saranno celebrate in videocollegamento solo in caso di consenso di tutte le parti.

Il consenso perfezionato dovrà pervenire a mezzo PEC alla cancelleria della sezione che procede entro sette giorni lavorativi precedenti la data dell'udienza.

La cancelleria della sezione che procede provvederà a comunicare a tutte le parti, a mezzo PEC/SNT, il link per l'accesso alla stanza virtuale.

La necessità di attivare il collegamento potrà determinare la variazione dell'aula d'udienza nonché del giorno e ora della stessa.

L'imputato parteciperà all'udienza unicamente dalla medesima postazione in cui si collega il difensore.

4. Per i processi con rito dibattimentale, con il decreto di citazione il Presidente di sezione autorizzerà l'imputato che sia sottoposto alla misura degli arresti domiciliari a recarsi in aula con mezzi propri, salvo che motivi di sicurezza o di salute pubblica, o l'eccessiva distanza del luogo degli arresti domiciliari dal Palazzo di giustizia, o eventuali altre circostanze rimesse al prudente apprezzamento del Presidente stesso rendano più opportuna la sua traduzione.

L'imputato potrà, comunque, rinunciare a comparire.

In caso di consenso delle parti alla celebrazione dell'udienza da remoto si applicherà quanto previsto al punto 3) secondo, terzo, quarto, quinto periodo.

Nei processi con rito camerale, l'imputato sottoposto a misura degli arresti domiciliari dovrà chiedere di presenziare all'udienza; la richiesta dovrà pervenire entro i tre giorni lavorativi precedenti la data d'udienza.

Il Presidente autorizzerà l'imputato a recarsi in aula o presso lo studio del difensore in base ai criteri indicati nel primo periodo del presente punto.

5. Per i procedimenti a carico di più imputati di cui almeno uno sottoposto a misura della custodia in carcere, si procederà in aula 6, in videocollegamento con l'istituto penitenziario ove questi si trovi ristretto. Si applicheranno, in tal caso, le previsioni di cui al punto 2.

Analogamente, si procederà in aula 6 e con attivazione del videocollegamento per i procedimenti a carico di più imputati di cui almeno uno sottoposto a misura degli arresti domiciliari. Si applicheranno, in tal caso, le previsioni di cui ai punti 3 e 4.

6. Nei processi che si celebrano da remoto in collegamento su consenso delle parti, almeno tre giorni prima dell'udienza i difensori dovranno comunicare, a mezzo PEC, alla cancelleria della sezione che procede, il numero di telefono cellulare "di immediata reperibilità" sul quale potranno essere contattati, in caso di necessità, durante il collegamento.

7. Fino a dieci giorni prima della data dell'udienza, il difensore potrà chiedere, a mezzo PEC inviata alla cancelleria della sezione che procede, la visione del fascicolo processuale. L'invio della richiesta e gli adempimenti successivi sono disciplinati dal decreto del Presidente della Corte emesso in data --- maggio 2020, ex art. 83 c. 6 e c. 7 d.l. 18/2020 conv. in legge 27/2020.

8. La parte civile dovrà comunicare, per il tramite del proprio difensore, a mezzo PEC, alla cancelleria della sezione che procede, l'eventuale intenzione di partecipare personalmente al processo, affinché il suo nominativo sia inserito nell'elenco delle persone autorizzate a fare ingresso al palazzo di giustizia.

Se la parte civile parteciperà da remoto, si applicherà la previsione di cui al punto 6).

9. Lo svolgimento dell'udienza da remoto è, in ogni caso, subordinato alla sua concreta possibilità tecnica.

Il collegamento sarà attivato con Microsoft Teams; in caso di momentanea indisponibilità tecnica del programma, si farà ricorso alla piattaforma Skype ovvero al sistema di videoconferenza.

In caso di accertata impossibilità di utilizzare gli indicati strumenti di videocollegamento, l'udienza sarà tenuta in presenza di tutte le parti e sarà disposta la traduzione in aula dell'imputato detenuto in carcere.

10. Nei processi che, per quanto previsto ai punti 1) e 2), si celebrano in collegamento con l'imputato ristretto in carcere, il difensore dell'imputato e della parte civile e il P.G. parteciperanno all'udienza dalla postazione telematica appositamente predisposta in aula 6; potranno comunque utilizzare un proprio dispositivo (personal computer portatile, I-PAD, telefono cellulare) che consenta di accedere al collegamento.

11. Le postazioni di ciascun protagonista del processo all'interno dell'aula 6 verranno assegnate in modo da assicurare che tra i diversi soggetti siano mantenute le distanze imposte dalle prescrizioni sanitarie.

12. Le udienze di convalida degli arresti ai fini estradizionali e in esecuzione dei MAE si svolgeranno con videocollegamento.

La cancelleria comunicherà quanto prima al difensore, attraverso l'indirizzo e-mail dallo stesso indicato, oltre al verbale di arresto con i relativi atti allegati, anche l'avviso del giorno e dell'ora in cui verrà attivata la videoconferenza con il soggetto arrestato.

Il Presidente di sezione stabilirà il collegamento, secondo le indicazioni ricevute con il verbale di arresto, dando atto che si procede con la partecipazione a distanza "per ragioni di sicurezza", da individuarsi nell'attuale emergenza sanitaria determinata dal COVID-19.

13. Laddove ne sia necessaria la presenza, l'interprete parteciperà al processo dall'aula d'udienza, salvo che il difensore dell'imputato chieda espressamente entro 5 giorni lavorativi precedenti la data dell'udienza che l'interprete partecipi dal luogo in cui si trova l'imputato.

14. Nel verbale d'udienza dei processi con imputato detenuto in carcere, il Presidente darà atto che si procede in videocollegamento con l'imputato - ed eventuali altri soggetti - "per ragioni di sicurezza", dettate dall'emergenza sanitaria.

Il consenso alla trattazione dell'udienza con il collegamento da remoto deve intendersi prestato da tutte le parti, salva esplicita e motivata opposizione.

Del consenso di tutte le parti verrà dato atto nel verbale, come di eventuali motivate opposizioni.

15. Nel corso dell'udienza, sarà sempre garantito il collegamento audiovisivo del Giudice e di tutte le parti processuali.

16. L'ufficiale di Polizia Penitenziaria, dopo aver attestato l'identità dell'imputato detenuto, potrà allontanarsi dalla saletta a condizione che vi rimanga presente un agente, il cui nome dovrà essere inserito nel verbale.

Sul verbale dovranno apporre la propria firma sia l'Ufficiale che l'agente.

La cancelleria della sezione che procede dovrà trasmettere, a mezzo PEC, il modello di verbale delle operazioni compiute ex art. 146 bis disp.att. c.p.p., appositamente predisposto e inviato dalla cancelleria che procede, alla Casa Circondariale con cui verrà attivato il collegamento.

17. Qualora si renda necessario al fine di rendere più stabile la connessione, il Presidente potrà disporre che le parti alle quali non ha dato la parola disattivano temporaneamente il microfono e/o il collegamento video, restando comunque loro garantito di udire e vedere.

18. Laddove le nuove prove documentali di cui la parte chiede la produzione non fossero già allegate ai motivi aggiunti, esse verranno esibite nel corso dell'udienza utilizzando l'applicativo della piattaforma Microsoft Teams e, laddove acquisite, inviate con deposito telematico alla PEC della sezione che procede entro e non oltre il termine dell'udienza; in alternativa, la parte potrà consegnare alla Corte il supporto informatico sul quale sono salvate.

Gli atti trasmessi a mezzo PEC ovvero consegnati su supporto informatico verranno stampati a cura della cancelleria per l'inserimento nel fascicolo.

Delle modalità di avvenuta esibizione e acquisizione, nonché delle eventuali eccezioni che venissero sollevate, si darà atto nel verbale di udienza.

19. Per la trattazione degli incidenti di esecuzione, salvi i casi in cui è possibile la definizione de plano, previa acquisizione del parere del PG, sarà fissata l'udienza camerale ex art. 666 comma 4 c.p.p., che prevede la partecipazione necessaria di difensore e PG.

L'istanza dovrà pervenire via PEC alla Cancelleria della Sezione competente, sarà esaminata dal Presidente e quindi trasmessa via PEC dalla Cancelleria alla Procura Generale per il parere. Non sarà trasmesso il fascicolo processuale che, se ritenuto necessario, il sostituto P.G. di turno potrà chiedere di esaminare in Sezione ovvero ritirare, tramite incaricato del proprio ufficio, per l'esame in Procura Generale.

Il parere dovrà essere formulato entro due giorni e trasmesso in formato PDF al difensore del condannato a mezzo PEC/PEO e all'indirizzo mail della Sezione (con conservazione dell'originale da parte del PG); alla cancelleria della Sezione potrà essere trasmesso anche in forma cartacea tramite commesso della Procura.

Acquisito il parere del PG, il Presidente fisserà l'udienza camerale e la cancelleria provvederà alle comunicazioni nel rispetto del termine di comparizione di giorni 10 a meno che non vi sia espressa rinuncia al termine da parte del difensore.

L'interessato detenuto in carcere posto fuori del distretto, che non ha diritto a presenziare all'udienza, potrà chiedere di essere sentito dal magistrato di sorveglianza del luogo (art. 666 comma 4 c.p.p.), salvo che la Corte ritenga di doverlo sentire.

Se l'interessato è detenuto in carcere sito nel distretto e chiede di essere sentito personalmente, l'udienza sarà celebrata con collegamento da remoto, con le modalità indicate al punto 2.

Nello stesso modo si procede qualora la Corte ritenga assolutamente necessario sentire l'interessato detenuto in carcere fuori del distretto.

L'udienza avrà luogo nell'aula 6, nel giorno rispettivamente riservato alle varie Sezioni.

20. I Presidenti di sezione cureranno l'inserimento, rispettivamente: nei decreti di citazione, di quanto indicato ai punti 1), 2), 3), 4), 6); nel verbale d'udienza dei processi con imputato detenuto in carcere, di quanto indicato al punto 14); nel verbale delle operazioni compiute ex art. 146 bis c.p.p., di quanto previsto al punto 16).

21. Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e le Camere Penali sono invitati a distribuire il presente protocollo e le istruzioni di utilizzo per la partecipazione all'udienza da remoto allegate.

Torino, 8 maggio 2020

Sottoscrive per adesione
Il Procuratore Generale
Francesco Enrico Saluzzo

Il Presidente della Corte
Edoardo Barelli Innocenti